

Citta' metropolitana di Torino

**concessione di derivazione d'acqua dal T. Pellice in Comune di Bobbio Pellice assentita a 3MG s.a.s.**

Il Dirigente, ai sensi dell'art. 23 dei D.P.G.R. n. 10R/2003 e 2R/2015, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente della Direzione Risorse Idriche e Tutela dell'Atmosfera n. 1933 del 13/4/2023:

"Il Dirigente

(... omissis ...)

**DETERMINA**

- 1) di assentire a 3MG s.a.s - P. IVA 11475360019 - con sede legale in Luserna San Giovanni (TO) Via Pralafera n. 43 la concessione di derivazione d'acqua dal T. Pellice in Comune di Bobbio Pellice in misura di litri/sec massimi 1100 e medi 517 ad uso energetico, per produrre sul salto di metri 33,28 la potenza nominale media di kW 168,61, nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi;
- 2) di approvare il disciplinare sottoscritto in data 12/04/2023 rep. n. 47, allegato al presente provvedimento a farne parte integrante e sostanziale;
- 3) di accordare la concessione per anni trenta successivi e continui decorrenti dalla data del provvedimento di concessione salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca e subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione;
- 4) di accordare la concessione subordinatamente alla corresponsione alla Regione Piemonte, di anno in anno e anticipatamente ed a decorrere dalla data di emanazione del provvedimento, del canone annuo, aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi;
- 5) che il concessionario è tenuto alla osservanza di tutte le disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia nonché all'acquisizione delle necessarie autorizzazioni di legge. In particolare l'Amministrazione concedente si riserva la facoltà di disporre prescrizioni o limitazioni, temporali o quantitative, qualora dall'attività di monitoraggio ambientale effettuata nell'ambito della fase di attuazione degli strumenti di pianificazione citati in premessa risultasse uno stato ambientale del corso d'acqua nel tratto interessato dal prelievo che potrebbe compromettere il raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale, senza che ciò possa dare luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della Pubblica Amministrazione, fatta salva l'eventuale relativa riduzione del canone demaniale di concessione;
- 6) di notificare il presente provvedimento, entro trenta giorni dalla data della sua adozione, all'interessato ed alla Regione Piemonte ai fini della riscossione del canone e di darne notizia ai soggetti previsti dall'art. 2 comma 3 della L.R. 9.8.1999 n. 22;
- 7) che il canone è dovuto anche se il concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della derivazione, salvo il diritto di rinuncia. Esso potrà essere modificato, con effetto dalla data di presa d'atto della dichiarazione giurata di conformità delle opere eseguita al progetto approvato, contenente le caratteristiche definitive della derivazione, in relazione alle eventuali variazioni delle potenze nominali effettivamente risultanti dal certificato medesimo;
- 8) di attestare l'insussistenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e degli artt. 6, comma 2, e 7 del d.p.r. 62/13 e dell'art. 7 del Codice di comportamento della Città Metropolitana di Torino.

(...omissis...)"

- Disciplinare di concessione sottoscritto in data: 12/04/2023

"(... omissis ...)

#### Art. 9 - CONDIZIONI PARTICOLARI CUI DOVRÀ' SODDISFARE LA DERIVAZIONE

Per quanto emerso e condiviso in sede di istruttoria condotta relativamente alle previsioni del Piano di Tutela delle Acque (PTA) e alle progettazioni strategiche di cui al Piano d'Ambito dell'Autorità Torinese A.T.O.3 connesse alla possibile utilizzazione per fini potabili delle risorse del bacino idrogeologico dell'alto Pellice, l'Autorità concedente si riserva la facoltà di imporre limitazioni temporali e/o quantitative, da estendere se del caso sino alla possibile revoca della presente concessione di derivazione d'acqua, qualora nel corso della durata del titolo medesimo se ne accertasse l'interferenza, o a maggior ragione l'incompatibilità, con sopraggiunte norme o pianificazioni, ovvero con nuovi vincoli territoriali e/o di utilizzo della risorsa, dirette alla tutela o al miglioramento dell'approvvigionamento idropotabile degli abitati della Val Pellice e del Pinerolese. L'uso delle acque destinato al consumo umano è sempre prioritario e non verranno indennizzati al titolare dell'uso energetico eventuali riduzioni delle disponibilità idriche derivanti da future necessità idropotabili, fatta salva la possibile riduzione del canone di concessione, né potrà essere vantata alcuna pretesa da parte del concessionario per l'eventuale mancata remunerazione dell'investimento sostenuto, anche nel caso di una possibile revoca della concessione medesima.

Durante l'esecuzione degli interventi e durante la fase di esercizio dell'impianto non dovrà essere causata alcuna turbativa del buon regime idraulico del torrente interessato e tutti i movimenti di terreno dovranno essere limitati allo stretto necessario tenendo in preminente considerazione, in qualsiasi fase e circostanza, la stabilità del sito e il buon regime delle acque.

Qualunque eventuale danno a persone e cose ascrivibile all'impianto idroelettrico o alle opere ad esso connesse, che dovesse verificarsi durante la fase realizzativa e successivamente durante la fase di esercizio dell'impianto, sarà a totale carico del concessionario, che rimarrà sempre direttamente responsabile dei possibili riflessi idraulici dell'impianto ai fini della salvaguardia della pubblica e privata incolumità e delle cose, manlevando e tenendo indenne la Pubblica Amministrazione da qualsiasi responsabilità in merito. Durante la fase realizzativa e la successiva fase di esercizio il concessionario dovrà aver cura di adottare tutte le precauzioni e mettere in atto gli interventi necessari ad assicurare la tutela dall'inquinamento delle acque superficiali e delle acque sotterranee e del suolo, nel rispetto delle vigenti normative, nonché delle disposizioni che potranno essere impartite dalle Autorità competenti in materia di tutela ambientale. Tutti i rifiuti eventualmente tratti dalle opere di adduzione dovranno essere smaltiti secondo la normativa vigente.

Il concessionario si obbliga a consentire alla Autorità concedente e agli Enti competenti, con le modalità che dovranno essere definite prima dell'attivazione dell'impianto, l'accesso in remoto dei dati derivanti dalle misurazioni in continuo delle portate derivate di cui all'art. 6 e a condividere eventuali ulteriori attività finalizzate alla acquisizione dei dati da parte della Autorità concedente, per le proprie attività istituzionali. Il concessionario si impegna inoltre a posizionare: presso l'edificio di centrale, un display indicatore di potenza prodotta e portata derivata visibile agevolmente dall'esterno e ad installare; in prossimità delle strutture a servizio dell'opera di presa, una bacheca con finalità divulgative/informative in cui saranno inclusi il codice identificativo dell'opera di presa e il codice relativo alla pratica provinciale, uno schema esplicativo dell'impianto, i dati caratteristici della derivazione e i termini relativi al Deflusso Ecologico da rilasciare nel corso dell'anno solare con annessa una rappresentazione schematica e una breve descrizione delle modalità con cui si attua il rilascio e dei relativi livelli idrici di riferimento/controllo.

Ai sensi della L.R. 9/8/1999 n. 22, entro la data di ultimazione dei lavori, il concessionario è tenuto ad applicare a propria cura e spese alla struttura esterna dell'opera di captazione, in modo inamovibile, visibile e riconoscibile, la targa con il codice identificativo dell'opera (TO-A-10889).

Inoltre il titolare ha l'obbligo, a pena di inammissibilità delle relative istanze o comunicazioni, di utilizzare il codice assegnato nei rapporti con la pubblica amministrazione aventi come oggetto i provvedimenti amministrativi relativi all'opera di captazione. Il titolare dell'opera di captazione è responsabile del mantenimento in buono stato di conservazione della targa, che deve risultare sempre chiaramente leggibile; in caso di danneggiamento, smarrimento o sottrazione della medesima ne richiede, a sua cura spese, la sostituzione alla Autorità competente.

#### Art. 10 - DEFLUSSO ECOLOGICO

Sulla base della vigente disciplina regionale e in base all'istruttoria esperita, il concessionario è inoltre tenuto a lasciare defluire liberamente a valle dell'opera di presa senza indennizzo alcuno, la portata a gradini di litri/s 250 nei mesi di gennaio e febbraio, 280 nei mesi di marzo, novembre e dicembre, 350 litri/s nei mesi di aprile, agosto, settembre, ottobre e 500 nei mesi di maggio, giugno e luglio.

L'esercizio della derivazione dovrà essere sospeso ogni qualvolta la portata istantanea disponibile risulti uguale o inferiore al valore del Deflusso Ecologico. E' facoltà dell'Autorità concedente eseguire idonei controlli, e applicare a carico del titolare della concessione, nel caso di infrazione della presente clausola, provvedimenti restrittivi e/o sanzionatori nell'ambito del disciplinare. L'Autorità concedente si riserva comunque la facoltà di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi di rilascio in relazione agli obiettivi di qualità ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque nonché delle eventuali evoluzioni e dal Piano di Gestione Idrografico del Bacino del Po.

E' fatta salva per l'Amministrazione concedente la possibilità di introdurre ulteriori obblighi inerenti l'applicazione del Deflusso Ecologico in rapporto alla entità dei deflussi istantanei naturali. In tal caso ciò comporterà l'obbligo per il concessionario di gestire un programma permanente di rilevazioni idrometriche del deflusso naturale, del prelievo e della portata di rilascio basato sulla messa in funzione di apparati di misura fissi, nonché di trasmettere i risultati delle rilevazioni alla Autorità concedente.

(... omissis ...)"